REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 657 del 24/05/2022 PIACENZA

Proposta:	DLV/2022/680 del 24/05/2022
Struttura proponente:	SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE OVEST AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE DALL'ASSUNZIONE DI DISABILI CONCESSO, AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 3, DELLA L. 68/1999, ALLA DITTA CARGILL SRL PER GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DI PIACENZA.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE OVEST
Firmatario:	LILIANA TESSAROLI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Gianna Corradini

Firmato digitalmente

Numero identificativo marca da bollo: 01200840960874

LA DIRIGENTE

Visti:

- la l. 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" e in particolare l'art. 5 co. 3 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al Fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- il d.m. 7 luglio 2000, n. 357 recante "*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68*" che stabilisce che il servizio competente:
  - verifica la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività accertando la presenza, di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
  - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva; percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e ss.mm.;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- il d.m. 30 settembre 2021, n. 193 pubblicato il 30 novembre 2021, di adeguamento, a decorrere dal 01/01/2022, degli importi del contributo esonerativo di cui all'art. 5, co. 3, della l. n. 68/1999 da € 30,64 a € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
- il d.m. 11 marzo 2022, n. 43, pubblicato il 17 marzo 2022, "*Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità";*
- la l.r. 1° agosto 2005 n. 17 *"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";*
- la l.r. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* ed in particolare l'art. 54;
- le delibere di Giunta Regionale n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013 e n. 689/2016 che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 711 del 31 maggio 2021 "*Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 - anno 2021*".

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della l. n. 68/1999 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 co. 3 della l. n. 68/1999.

Considerato che in data 04/02/2022 e 14/03/2022 sono pervenute le richieste, acquisite e conservata agli atti con Prot. 04/02/2022.0008710.E e 15/03/2022.0023614.E, presentate dalla ditta CARGILL SRL**,** con sede legale a Milano – Via G. Ripamonti, 89 e sede operativa a Fiorenzuola D'Arda (PC) – Via Cappuccini, 7 - Codice Fiscale/P.IVA n. 12096330159, che svolge l'attività di "produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento", intesa ad ottenere il rinnovo fino al 31/12/2022 dell'autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di personale disabile, relativamente all'unità operativa ubicata nell'ambito territoriale di Piacenza, nella misura del 60%, già concessa con atto n.735 del 07/06/2022 e scaduta il 31/12/2021;

Tenuto conto che, rispetto alla precedente autorizzazione, non sono intervenute variazioni delle caratteristiche dell'attività svolta riconducibili alla faticosità, alla pericolosità e alle particolari modalità delle lavorazioni e che pertanto sussistono le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, si ritiene di concedere l'autorizzazione al rinnovo dell'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto;

Richiamati:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "*General Data Protection Regulation*";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."* nonché la deliberazione della Giunta Regionale n. 2159 del 22/11/2019 contenente le

"Linee guida per l'aggiornamento 2020-2022 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, avente ad oggetto "*Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione Appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";*
- le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - n. 1141 del 09/11/2018 "*Recepimento da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018: ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia Regionale per il Lavoro";*
  - n. 214 del 8 marzo 2018 di "*Incarico al Data Protection Officer (DPO) della Regione Emilia-Romagna delle funzioni in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, definite dall'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro del 22 febbraio 2018*";
  - n. 79 del 28 gennaio 2022 con cui è adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione "*Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2022, triennio 2022/2024, dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e suoi allegati*";

Richiamate inoltre:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
  - n. 1620 del 29 ottobre 2015, "*Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015*" e ss.mm.ii;
  - n. 364 del 11 marzo 2019 "*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*";
  - n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della l.r. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;
- le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - n. 79 del 26 ottobre 2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii;
  - n. 284 del 10 aprile /2017 con la quale il Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro ha definito le "*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna*";
  - n. 1029 dell'8 ottobre 2018, "*Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna*";
  - n. 391 del 3 aprile 2019, "*Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative*";
  - n. 1257 del 7 agosto 2020 "*Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali*";
  - n. 1373 del 11 settembre 2020, "*Assunzione di n. 4 Dirigenti "Servizio Territoriale del Lavoro" e "Servizio Integrativo del Lavoro" presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro";*
  - n. 1451 del 01/10/2020 "*Conferimento incarichi Dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020*";
  - n. 235 del 4 marzo 2021 "*Modifica macrostruttura a seguito di riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*";
  - n. 1368 del 24 novembre 2021 "*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*";
  - n. 1486 del 20 dicembre 2021 *"Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro";*
- le proprie determinazioni:
  - n. 50 del 20 gennaio 2022 "*Deleghe di competenze Dirigenziali agli incaricati di posizione organizzativa del servizio territoriale Area Ovest - Parma e Piacenza*";
  - n. 54 del 21 gennaio 2022 "*Individuazione dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss. della l. n. 241/1990*".

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la titolare di Posizione Organizzativa di Direzione del Collocamento Mirato di Piacenza, Gianna Corradini, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 54 del 21 gennaio 2022;

Attestato che sia la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Ovest dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, Dott.ssa Liliana Tessaroli, sia il Responsabile del procedimento non si trovano in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi *ex* art.6 *bis* della l. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Su proposta del Responsabile del procedimento

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. rinnovare l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla l. 68/99 nella misura del 60% già concessa con atto n. 735 del 07/06/2021 all'azienda CARGILL SRL, con sede legale a Milano – Via G. Ripamonti, 89 e sede operativa a Fiorenzuola D'Arda (PC) – Via Cappuccini, 7 - Codice Fiscale/P.IVA n. 12096330159, avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, la persistenza delle caratteristiche riconducibili alla faticosità, alla pericolosità e alle particolari modalità delle lavorazioni, dell'attività svolta nell'unità produttiva operante nell'ambito territoriale di Piacenza, nonché le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;

2. stabilire che l'esonero decorre dal 01/01/2022 sino al 31/12/2022 e che la percentuale autorizzata al 60% sarà rapportata alle unità dovute nella quota d'obbligo in provincia di Piacenza con arrotondamento all'unità successiva delle frazioni superiori a 0,50%;

1. dare atto che, secondo quanto stabilito dalle già citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 689/2016, la ditta CARGILL SRL, Codice Fiscale/P.IVA n. 12096330159, dovrà versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta nell'ambito territoriale di Piacenza, relativamente al periodo autorizzato. I contributi esonerativi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio, nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della l. n. 68/1999, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
2. dare comunicazione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'azienda interessata e alla Città Metropolitana di Milano nel cui ambito territoriale di competenza l'azienda ha la sede legale;
3. dare atto, altresì, che:
   - il Responsabile del procedimento è la titolare di Posizione Organizzativa di Direzione del Collocamento Mirato di Piacenza, Gianna Corradini, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 54 del 21 gennaio 2022;
   - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
   - avverso il presente atto può essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Liliana Tessaroli
Firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".